

RPV: UNA NORMATIVA D'AVANGUARDIA NEGLI ANNI DELLA SUA EMANAZIONE MOSTRA ORA IL PESO DELL'ETÀ

VACCINAZIONI E RPV

Applicabilità dell'articolo 65 del Rpv in tema di malattie e sanzioni.

di **Eva Rigonat**

Coordinatore GdL Farmaco Fnovi

I Dpr 320 del '54 meglio noto come Regolamento di Polizia Veterinaria (Rpv), verrà completamente abrogato con l'emanazione di quella che è attualmente la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla sanità animale¹. Assieme a lui saranno abrogate tutte le normative di derivazione europea sulla Sanità animale emanate

dal 1964 ad oggi.

I principi che muovono il rinnovo di quello che è l'attuale quadro europeo in materia di sanità animale, costituito da quasi 50 direttive e regolamenti di base e circa 400 atti di diritto derivato, riguardano la necessità di un quadro regolamentare unico e più chiaro, al fine di risolvere le preoccupazioni dei cittadini europei inerenti *gli aspetti di sanità pubblica e sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare connessi alla sanità animale, ma anche dai co-*

sti economici derivanti dall'insorgenza di malattie negli animali e da considerazioni sul benessere degli animali, comprese le implicazioni delle misure di lotta alle malattie sul benessere degli animali.

Oltre a questo, la proposta di Regolamento richiama anche la necessità di *rispecchiare le priorità della regolamentazione intelligente², poiché mira a semplificare il quadro normativo vigente integrando al contempo, le attese delle parti interessate in termini di riduzione degli oneri amministrativi.*

IL RPV NEGLI ANNI

La prima normativa europea sulla sanità animale nasce nel 1964. Ai cambiamenti e alle innovazioni il legislatore nazionale si adatta dapprima con difficoltà e poi, via via, con maggior agilità con il risultato di vedere il nostro Rpv integrato e abro-





gislatore nazionale che non ha saputo aggiornarlo alle esigenze contemporanee.

L'elenco delle malattie infettive dell'articolo 1 offre casistiche di vastità con esempi clamorosi quali quelli, per citarne solo alcuni, di molte malattie degli equidi senza segnalazioni da decenni ma ancora in elenco, in assoluto spregio dell'analisi del pericolo, della valutazione del rischio³ e dunque di una regolamentazione intelligente.

IL Rpv E LE VACCINAZIONI

Un altro argomento che ricorre frequentemente per l'assurdità attuale del suo impianto è quello dell'articolo 65 inerente i trattamenti immunizzanti che spesso non viene contestualizzato.

Le vaccinazioni a cui sono riferiti gli obblighi di comunicazione, con Mod. 12, dell'articolo 65, 5° comma, sono evidentemente quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del Rpv ossia, come recita l'art. 1 *“Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali*

gato in più parti laddove le normative europee siano intervenute nel tempo a legiferare, o per materie non contemplate dal Rpv, o per argomenti diversamente normati rispetto al dettame europeo.

Dove invece la normativa europea non è andata, nel tempo, a legiferare in merito ad argomenti regolamentati dal Rpv, quello che è stato un impianto assolutamente innovativo e moderno nel 1954, porta ora sulle spalle il peso dell'età e, per alcuni aspetti dell'anacronismo se non anche delle assurdità generate da un le-

le seguenti: (segue elenco delle malattie - n.d.r. attualmente 63)”

Nessuna comunicazione è dunque evidentemente dovuta per malattie non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1.

In merito invece alla comunicazione con Mod. 12, la lettura “storica” del Rpv evidenzia come tale comunicazione fosse riferita ad anni in cui nessun'altro atto burocratico previsto per legge, andava a coprire l'acquisizione di questa informazione da parte del sistema pubblico. Oggi tra registri, passaporti, ricette non ripetibili in triplice copia, il Mod. 12 diventa spesso un duplicato di informazioni già fornite e acquisibili da altre fonti.

La “storicità” dell'obbligo di comunicazione di avvenuta vaccinazione è indicata anche dall'assenza di un termine entro il quale ottemperare. La realtà sia sociale che zootecnica di allora, in cui di fatto per quelle malattie era impensabile che potesse sfuggire la conoscenza, da parte di tutti gli attori, dell'evento che rendeva necessaria la vaccinazione, avevano ravvisato nel Mod 12 un atto di mera archiviazione e memorizzazione burocratica di un evento comunque noto e non di un evento da notificare.

L'assenza di un termine entro cui adempiere alla comunicazione tramite invio del Mod. 12, oggi si configura di fatto come un vuoto normativo non sanzionabile in base al principio secondo cui il pubblico ufficiale non può interpretare la legge e applicarla in difformità da quanto previsto dal dettame normativo. ■

Con il contributo dell'avvocato Daria Scarciglia.

ARTICOLO 65

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto.

Per quelli facoltativi, da praticarsi su richiesta dei privati, non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.

Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria.

Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguite dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del Mod. n. 12 allegato al presente regolamento.

NB: In seguito all'istituzione del Ministero della sanità le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti) al medico o al veterinario provinciale.

¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0129+0+DOC+XML+V0//IT>

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0543>

³ Malattie degli equidi soggette a denuncia